



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI LEGGE

“Tutela e conservazione del patrimonio documentario ed archivistico della Repubblica”

Eccellenze e Colleghi Consiglieri,

Il progetto di legge posto oggi all’attenzione del Consiglio Grande e Generale trova collocazione nell’ambito del complessivo progetto di riforma dell’Amministrazione Pubblica. Accanto alla tradizionale missione istituzionale di conservazione e tutela del patrimonio documentario della Repubblica, identitario della memoria storica collettiva del Popolo Sammarinese, con questo progetto di legge viene demandato all’Archivio di Stato un ulteriore compito: quello di presidiare e coordinare, in modo organico, la gestione della produzione documentale, in tutte le sue forme ed estrinsecazioni, di tutti gli Uffici e Servizi del Settore Pubblico Allargato, per l’efficiente governo degli archivi correnti.

L’Archivio di Stato è citato nei registri giudiziari più antichi, cioè dal XIV secolo, con la denominazione di Archivio Pubblico. Nei più antichi statuti non si trovano norme o regolamenti sull’archivio: probabilmente valevano pratiche, regole e comportamenti condivisi con le comunità vicine. Il sedicesimo secolo è il periodo della svolta: dopo i risultati ottenuti nel precedente secolo con le alleanze militari, diventa prioritario consolidare e difendere la *Libertas* attraverso un’intelligente rete diplomatica e la disponibilità di prove documentarie inoppugnabili. Non solo, San Marino scopre che per sopravvivere deve trasformarsi: non basta conservare, ci vuole anche una nuova identità, occorre assumere il nome e l’autorità di *Respublica*. Ecco quindi che l’Archivio Pubblico medioevale assume una nuova dimensione istituzionale e diventa oggetto di un’attenzione normativa particolare. Negli ultimi statuti, quelli stampati a Rimini nel 1600, diverse norme, in particolare la rubrica XXX del libro primo, si occupano dell’Archivio Pubblico, della gestione e conservazione della documentazione prodotta dai pubblici ufficiali.

Col tempo, l’Archivio pubblico medioevale diventa Archivio segreto o anche Archivio governativo. A prefetti d’Archivio efficienti ne subentrano altri più trascurati. Sta di fatto che, col passare del tempo, il prezioso patrimonio documentario rischia di trasformarsi in ammassi disordinati di documenti. Ci volle un nuovo periodo di crisi e di grandi trasformazioni nella forma dello Stato, e cioè la seconda metà dell’Ottocento, perché il problema dell’Archivio riacquistasse un nuovo rilievo ed emergesse la necessità di un riordino del patrimonio archivistico. Per tale compito si dovette incaricare un esperto italiano, Carlo Malagola, direttore dell’Archivio di Stato di Bologna. Malagola ricevette l’incarico dal Consiglio Principe l’11 giugno 1885 (mille anni esatti dalla data del primo documento conservato, il Placito Feretrano). Il suo lavoro fu certamente prezioso per l’ordinamento della documentazione antica, ma non si completò con la definizione di una nuova ed aggiornata normativa. L’assenza di una normativa adeguata ha fatto sì che il notevole sviluppo dell’Amministrazione Pubblica, verificatosi a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, sia avvenuto in assenza di un’ordinata ed omogenea gestione documentaria.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

Anche il regolamento n. 49 del 1946 e la stessa Legge Archivistica in vigore, la n. 52 del 1978 (che riprende molti aspetti del precedente regolamento del 1946), pur innovativa in diversi punti, risultano carenti per la mancanza di norme di coordinamento degli archivi correnti di tutta la Pubblica Amministrazione; per l'assenza di regole per la gestione degli archivi privati; per la non operatività della Commissione degli Archivi, prevista dalla legge del 1978.

Questi problemi, peraltro non di poco conto, sono stati ulteriormente acuiti con la rapida diffusione della tecnologia informatica e la conseguente introduzione del documento digitale originale, che hanno imposto un radicale ripensamento della legislazione del settore. Ecco quindi la necessità di rivedere tutta la materia archivistica e governare questi cambiamenti con una nuova normativa.

La proposta di legge archivistica che si porta oggi all'attenzione del Consiglio è il risultato di un processo di analisi e proposte avviato già da alcuni anni. Le proposte normative sono state via via migliorate per giungere ad un testo aggiornato e semplificato a cui hanno contribuito alcuni autorevoli soggetti e contributori ed un gruppo di lavoro interno alla Pubblica Amministrazione in collaborazione con il Direttore dell'Archivio Pubblico.

La nuova legge archivistica è strutturata in sette titoli:

- Titolo I "Disposizioni generali" art. 1;
- Titolo II "Il Patrimonio Documentario Archivistico" artt. 2 - 6;
- Titolo III "L'Archivio di Stato" artt. 7 - 16;
- Titolo IV "La consultabilità dei documenti" artt. 17 - 19;
- Titolo V "I documenti e gli archivi privati" artt. 20 - 25
- Titolo VI "Disposizioni comuni al patrimonio archivistico della Repubblica" artt. 26 - 27;
- Titolo VII "Norme finali" artt. 28 - 29.

Il testo può considerarsi una legge quadro in quanto, per alcuni ambiti, detta principi e norme generali, demandando a successivi regolamenti, norme speciali o applicative, la dettagliata definizione dei singoli aspetti. Ovviamente, molte norme contenute nella precedente legge archivistica e ancora valide sono state mantenute nel presente impianto normativo.

I principi generali che caratterizzano gli aspetti qualificanti del testo legislativo possono essere così riassunti:

- Affermazione del legame esistente fra le funzioni di tutela del patrimonio documentario e archivistico e la *Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese*, in quanto "strumento per la tutela dei diritti e fonte fondamentale e inalienabile della storia e della cultura della Repubblica nonché rappresentazione della sua memoria complessiva" sancita all'articolo 1 del testo.



- Il principio esplicitato all'articolo 2 secondo cui: "il patrimonio documentario e archivistico, sia pubblico che privato, costituisce parte integrante del patrimonio storico e culturale della Repubblica di San Marino".
- L'inclusione degli archivi privati fra quelli tutelati dalla legge, e quindi facenti parte del patrimonio pubblico. Seppure con le necessarie limitazioni e precisazioni, l'introduzione di questo principio rappresenta un'innovazione di grande interesse per il futuro che, fra l'altro, pone la nostra Repubblica all'avanguardia nella legislazione di settore. L'articolo 4, contenente l'elencazione delle tipologie degli archivi privati presi in considerazione dalla legge, e quindi oggetto di interventi e tutela speciali, chiarisce bene la materia.
- L'inclusione dei documenti e degli archivi pubblici fra i beni patrimoniali indisponibili dello Stato ai sensi delle vigenti norme sull'ordinamento contabile dello Stato e, come tali, soggetti a conservazione e tutela, sancita all'articolo 5. All'ultimo comma del medesimo articolo si dichiara, quale principio conseguente al precedente, l'imprescrittibilità dei documenti e degli archivi pubblici e della conseguente azione di rivendicazione da parte dello Stato.
- Nell'articolo 8 si prevede il compito di presidiare le attività di restauro dei documenti più antichi, che costituiscono i testimoni unici, e quindi insostituibili, del nostro straordinario passato.
- L'ammodernamento delle procedure di scarto dei documenti, prevista all'articolo 11, sancisce il passaggio da una impostazione giuridica, con la responsabilità finale demandata al Congresso di Stato, ad una procedura specialistico-amministrativa sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione, secondo il principio di autonomia stabilito dal Titolo V della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, posto a cardine del progetto di riforma dell'Amministrazione Pubblica. Per comprendere meglio questa ed altre norme riguardanti la gestione degli archivi correnti, occorre sottolineare un punto importante: ogni Ufficio o Ente dello Stato dovrà produrre un'analisi sulla propria documentazione (con l'eventuale supporto tecnico del personale dell'Archivio di Stato), con indicazioni sulle tipologie documentarie e sul loro valore amministrativo e/o storico-culturale. Su questa analisi si baseranno poi tutti gli altri interventi e procedure conseguenti, compresi lo scarto e il versamento all'Archivio Pubblico.
- Il titolo III sull'Archivio di Stato recupera molte norme della Legge 52/1978, con l'introduzione però di marcate innovazioni per quanto riguarda gli aspetti relativi agli archivi correnti (articoli 14, 15 e 16).
L'articolo 14 affronta, a livello generale, le problematiche attinenti la documentazione prodotta con l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, la necessità di adottare standard e metodologie condivise e il più possibile uniformi per l'introduzione di un sistema informatico di gestione documentale che garantisca i necessari requisiti di sicurezza, integrità ed autenticità dei dati conservati negli archivi informatici e trasmessi per via telematica. Questo sistema favorirà l'ammodernamento di Uffici e Servizi pubblici consentendo, a regime, di ridurre drasticamente la circolazione dei documenti cartacei e, di conseguenza, anche gli archivi e comporterà, di conseguenza, un sensibile snellimento delle procedure con il risultato di ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi a beneficio dell'utenza.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

- Per quanto riguarda la consultabilità dei documenti conservati presso l'Archivio di Stato, va detto che la materia è stata recentemente disciplinata dal Regolamento n.6 del 15 luglio 2010. Trattandosi, per l'appunto, di materia da demandare a regolamentazione, l'articolo 17 del progetto di legge affronta questo argomento a livello generale. Ci si limita pertanto a precisare limiti e restrizioni alla consultabilità, al fine di proteggere i dati sensibili prevedendo, di contro, l'ampliamento della possibilità di consultazione dei documenti, sia riducendo i tempi della riservatezza, sia disponendo che anche gli archivi correnti prevedano e disciplinino la consultazione dei propri documenti, in coerenza con le norme recentemente adottate sull'accesso ai documenti amministrativi, nell'ambito delle leggi di riforma della Pubblica Amministrazione.
- Le nuove norme contenenti le regole per il presidio del patrimonio archivistico privato rappresentano indubbiamente un elemento qualificante della normativa che pone, come già in precedenza accennato, il nostro paese all'avanguardia per quanto concerne la specifica normativa e rappresenta una sfida avvincente per il futuro.

A queste norme, che costituiscono una base imprescindibile di ammodernamento, dovranno seguire iniziative e comportamenti coerenti che favoriscano, nel concreto, lo sviluppo di una sensibilità collettiva verso valori quali il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale, quale fondamento comune dell'identità storica del nostro Paese e della sua memoria collettiva.

Si formula pertanto l'auspicio che l'allegato progetto di legge sia favorevolmente accolto dal Consiglio Grande e Generale.

San Marino, 2 dicembre 2011

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI